

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI

Roma 4 novembre 2010

Prot. n. 32-10-000172

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione che esercitano la r.c.auto con sede legale in Italia LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c.auto LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c.auto LORO SEDI

Oggetto: Disdette contratti r.c. auto. Indicazioni alle imprese.

Alcune compagnie di assicurazione stanno ponendo in essere iniziative volte al drastico ridimensionamento del proprio portafoglio r.c.auto attraverso l'invio agli assicurati di disdette dei contratti relativi. Tali azioni risultano disposte su basi massive e in alcuni casi sono volte a colpire in modo generalizzato gli assicurati sulla base della sola residenza in alcune aree geografiche concentrate nel Sud del Paese.

Al riguardo sono pervenute numerose segnalazioni da parte di assicurati che, a seguito di disdetta del contratto r.c.auto da parte della propria impresa di assicurazioni, si sono ripresentati per ottenere copertura presso la stessa compagnia che avrebbe proposto la stipula del nuovo contratto, con applicazione di rilevanti aumenti di premio, tra l'altro conseguenti all'adozione di condizioni tariffarie destinate ai "nuovi clienti".

In merito, si ricorda che non risponde a criteri di correttezza qualificare in tali casi l'assicurato quale "nuovo cliente" e sulla base di tale qualificazione applicare condizioni tariffarie peggiorative e diverse rispetto a quelle praticabili in virtù del suo status di cliente già conosciuto dall'impresa.

Pertanto, qualora l'assicurato intenda stipulare il contratto con il medesimo assicuratore, lo stesso dovrà essere emesso alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione tenendo ovviamente conto delle risultanze dell'attestato di rischio, al pari dei clienti già in portafoglio ai quali non è stata inviata disdetta.

Si ricorda altresì, in materia di regole che disciplinano la corretta assunzione dei contratti r.c.auto, che il Regolamento ISVAP n. 23/2008, all'art.7 (*Flessibilità tariffaria*), inibisce alle imprese che operano attraverso intermediari, nel caso in cui utilizzino la flessibilità tariffaria, la possibilità di fissare limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, potendo unicamente determinare la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo. In proposito, la relazione illustrativa del suddetto Regolamento chiarisce che le imprese potranno continuare a determinare un "monte sconti" nel rispetto della stabilità tariffaria, ferma restando l'autonomia dell'intermediario in ordine ai casi ed alla misura dello sconto da riconoscersi al singolo cliente.

Distinti saluti

II Presidente (Giancarlo Giannini)

NCA